



## DECRETO INTERMINISTERIALE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI UFFICIO CENTRALE DEL MINISTRO	
13 LUG 2015	
PROT.	14552

Decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, di seguito "decreto-legge n. 136 del 2013" e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Considerato che, ai sensi all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, di seguito "Ministri", d'intesa con il Presidente della Regione Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, di seguito "Enti", di *«indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»;*

Vista la direttiva dei Ministri del 23 dicembre 2013 recante "Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura", di seguito "direttiva del 23 dicembre 2013", e in particolare gli articoli 1, comma 1, che ha disposto la condivisione dei dati disponibili *«anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine»*, e 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, gli Enti presentano ai Ministri *«una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva»;*

Vista la Relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, di seguito "Relazione del 10 marzo 2014" e, in particolare, la divisione dei terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio;

Visto il decreto dei Ministri dell'11 marzo 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2014, di seguito "decreto dell'11 marzo 2014" con il quale, sulla base della predetta Relazione del 10 marzo 2014, sono state disposte indagini dirette sui siti della regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2, come individuate nella medesima Relazione;

Vista la direttiva dei "Ministri" del 16 aprile 2014, di seguito "direttiva del 16 aprile 2014", con la quale sono stati definiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, ulteriori territori da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della

pi

Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge;

Vista la direttiva dei "Ministri" del 16 giugno 2014 con la quale è stata modificata la composizione del Gruppo di lavoro;

Vista la Relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro, costituito ai sensi della direttiva del 23 dicembre 2013 e di seguito indicato come "Gruppo di lavoro", in data 30 gennaio 2015, di seguito "Relazione del 30 gennaio 2015", come integrata con lettera del 12 febbraio 2015, all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale i suddetti siti sono stati ripartiti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, nonché all'esito delle indagini sugli ulteriori territori della Regione Campania indicati con la citata direttiva del 16 aprile 2014;

Visto il decreto interministeriale del 12 febbraio 2015 con il quale i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, recependo le risultanze delle indagini dirette di cui alla Relazione del 30 gennaio 2015, hanno individuato i terreni della regione Campania, ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136;

Vista altresì la Relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro in data 22 giugno 2015, di seguito "Relazione del 22 giugno 2015", all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 3 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale è stata confermata la ripartizione dei siti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, come già previsto dal decreto interministeriale del 12 febbraio 2015;

Considerato che la Relazione del 22 giugno 2015 sarà pubblicata, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto, sui siti istituzionali dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dei risultati delle indagini dirette, con uno o più decreti dei Ministri sono indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari;

Ritenuto quindi necessario procedere a tale individuazione per i territori ricadenti nella classe di rischio 3 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014 sulla base dei risultati riportati nella Relazione del 22 giugno 2015;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

Considerata la necessità di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013;

fi

EMANANO

il presente decreto:

Art. 1.

*(Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli della Regione Campania ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013).*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013:

- a) i terreni di cui all'allegato A) possono essere destinati alle produzioni agroalimentari;
- b) i terreni di cui all'allegato B) possono essere destinati solo a determinate produzioni agroalimentari, secondo le condizioni indicate nel medesimo allegato;
- c) i terreni di cui all'allegato C) non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, secondo le condizioni indicate nel medesimo allegato;
- d) i terreni di cui all'allegato D) non possono essere utilizzati per la produzione agroalimentare o silvopastorale secondo le indicazioni contenute nel medesimo allegato.

2. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto dell'11 marzo 2014, cessa a decorrere dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto per i soli terreni di cui al comma 1, lettera a).


Art. 2

*(Pubblicazione).*

1. Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma il 7 luglio 2015

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato U.C.B. presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Visto n. <u>815</u> ex art. 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011 Roma, <u>21 LUG. 2015</u> IL DIRETTORE

IL MINISTRO DELLA SALUTE



fi

ALLEGATO A) Terreni che possono essere destinati alle produzioni agroalimentari

id sito	classe di rischio	area totale del sito (mq)	EPSG:3004		comune	codice comune	sezione	foglio	particella	superficie particella (mq)	superficie intersezione (mq)	Classe di rischio ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
			coordinata x	coordinata y									
49	3	28.533	2434380	4538793	CASTEL VOLTURNO	C291		46	75	80		A	
									84-A				
									84-B				
									84-C <sup>(1)</sup>				
									84-D <sup>(1)</sup>				
									84-E				
									84-F				
									84-G				
									84-H				
									84-I				
48	3	22.567	2445495	4533910	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054		18	84-L	197,963	22,324	A	
									93-A				
									93-B				
									93-C				
									93-D				
									93-E				
									93-F				
									93-G				
									93-H				
									93-I				
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	E054		15	93-L	1,929	1,890	A	
									93-M				
									93-N				
									93-O				
									93-P				
									93-Q				
									93-R				
									93-S				
									93-T				
									93-U				
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	E054		15	5140	6,421	85	A	
									372				
									373				
									375				
									514				
									5214				
									5216				
									5218				
									5219				
									5220				
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	E054		15	5140	4,532	45	A	
									372				
									373				
									375				
									514				
									5214				
									5216				
									5218				
									5219				
									5220				
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	E054		15	5140	4,243	46	A	
									372				
									373				
									375				
									514				
									5214				
									5216				
									5218				
									5219				
									5220				
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	E054		15	5140	5,479	16	A	
									372				
									373				
									375				
									514				
									5214				
									5216				
									5218				
									5219				
									5220				

(1) In appendice 1 le "Coordinate geografiche" dei vertici dei Poligoni geometrici con Classe di Rischio "A1", che delimitano la quota parte della superficie interessata

LEGENDA PRESCRIZIONI:

- r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime
- c = certificazione per i prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente
- a = caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006.
- m = esecuzione di indagini supplementari (seavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati
- p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti
- int-p = interdizione al pascolo
- int-f = interdizione alle produzioni foraggere

## ALLEGATO B) Terreni che possono essere destinati solo a determinate produzioni agroalimentari, secondo le condizioni indicate

id sito	classe di rischio	area totale del sito (mq)	EPSG:3004		comune	codice comune	sezione	foglio	particella	superficie particella (mq)	superficie intersezione (mq)	Classe di rischio ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
			coordinata x	coordinata y									
48	3	22.567	2445495	4533910	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054		12	93-V <sup>(1)</sup>	197.963	234	B	int-p, int-f, c
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	247	8.892	1.399	B	int-p, int-f, c
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5139	1.777	1.732	B	int-p, int-f, c
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	301	5.974	86	B	int-p, int-f, c
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	5212	4.705	58	B	int-p, int-f, c

<sup>(1)</sup> In appendice 2 le "Coordinate geografiche" dei vertici dei Poligoni geometrici con Classe di Rischio "B", che delimitano la quota parte della superficie interessata

### LEGENDA PRESCRIZIONI:

r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime

c = certificazione per i prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente

a = caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006

m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati

p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti

int-p = interdizione al pascolo

int-f = interdizione alle produzioni foraggere

3

**ALLEGATO C) Terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative e secondo le condizioni indicate**

id sito	classe di rischio	area totale del sito (mq)	EPSG:3004		comune	codice comune	sezione	foglio	particella	superficie particella (mq)	superficie intersezione (mq)	Classe di rischio ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
			coordinata x	coordinata y									

La relazione del Gruppo di lavoro, con riferimento ai terreni fino ad ora esaminati, non ne ha individuato alcuno rientrante nella presente categoria

## ALLEGATO D) Terreni che non possono essere utilizzati per la produzione agroalimentare o silvopastorale

id sito	classe di rischio	area totale del sito (mq)	EPSG:3004		comune	codice comune	sezione	foglio	particella	superficie particella (mq)	superficie intersezione (mq)	Classe di rischio ai fini dell'uso	Prescrizioni
			coordinat a x	coordinat a y									
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5138	2.279	2.279	D	m, a
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	246	948	948	D	m, r
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5136	993	993	D	m, r
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5137	2.135	2.135	D	m, r
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5142	2.167	2.126	D	m, r
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5144	1.279	358	D	m, r
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5143	1.438	1.254	D	m, r
50	3	17.959	2436679	4536910	VILLA LITERNO	L844		15	5141	2.149	2.120	D	m, r
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	368	3.324	3.199	D	r, a
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	367	3.492	3.375	D	m, r, a
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	106	7.952	7.631	D	m, r, a
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	305	8.768	7.777	D	m, r, a
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	370	3.513	3.402	D	m
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	107	5.540	5.319	D	m, r, a
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	369	3.548	3.425	D	m, r, a
51	3	38.332	2437404	4537339	VILLA LITERNO	L844		15	371	3.772	3.653	D	m, r, a

### LEGENDA PRESCRIZIONI:

- r** = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime
- c** = certificazione per i prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente
- a** = caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006
- m** = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati
- p** = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti
- int-p** = interdizione al pascolo
- int-f** = interdizione alle produzioni foraggere

## APPENDICE 1

ID SITO	DESC COMUN	FOGLIO	PARTICELLA	Rischio	Codice	Coord X	Coord Y	Nome
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84C	425437	4533915	V1
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84C	425507	4533916	V2
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84C	425571	4533916	V3
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84C	425575	4533872	V4
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84C	425578	4533828	V5
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84C	425505	4533829	V6
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84C	425437	4533831	V7
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84C	425437	4533872	V8
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84D	425578	4533782	V9
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84D	425577	4533739	V10
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84D	425507	4533742	V11
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84D	425438	4533742	V12
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	18	84	3	ID48F18P84D	425438	4533786	V13

*li*

## APPENDICE 2

ID_SITO	DESC_COMUN	FOGLIO	PARTICELLA	Rischio	Codice	Coord X	Coord Y	Nome
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425743	4534335	V1
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425751	4534341	V2
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425831	4534337	V3
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425913	4534334	V4
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425915	4534282	V5
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425831	4534291	V6
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425763	4534300	V7
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425756	4534311	V8
48	GIUGLIANO IN CAMPANIA	12	93	3	ID48F12P93V	425744	4534321	V9

*li*